


**PROGETTO DI FUSIONE
INVERSA
PER INCORPORAZIONE**
della
**SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI -
S.E.T.CO. HOLDING S.R.L.**
in
SETCO SERVIZI S.R.L.

ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505 c.c.



Sommario

Sommario	1
Premessa	3
1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	5
1.1 Società Incorporante/Controllata.....	5
1.2 Società Incorporanda/Controllante.....	5
2. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	6
3. FORMA DI FUSIONE	6
4. TIPO SOCIALE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DATA CHIUSURA ESERCIZI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA E DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 1).....	7
5. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIETA' INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 2).....	7
6. RAPPORTO DI CAMBIO, NONCHE' EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 3).....	8
7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE E DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 4)	10
8. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 6).....	10
9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 7).....	10
10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEI TERZI (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 8)	11
11. PERSONALE	11
12. GESTIONE DEI CONTRATTI	11
13. ASPETTI FISCALI	11
14. ALTRE INFORMAZIONI	11
15. RIDUZIONE DEI TERMINI, SITUAZIONE PATRIMONIALE, RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI.....	11
16. COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'	12
17. DOCUMENTI ALLEGATI	12

Premessa

Il presente progetto di fusione è redatto nel rispetto delle previsioni di diritto civile di cui all'art. 2501-ter e ss..

La fusione che s'intende attuare è una fusione inversa per incorporazione della **SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO HOLDING S.R.L.** (di seguito anche "Società Incorporanda" e/o "Controllante") nella controllata **SETCO SERVIZI S.R.L.** (di seguito anche "Società Incorporante" e/o "Controllata").

La predetta Società Incorporante, con capitale completamente pubblico, risulta interamente posseduta, in via diretta, dalla società Incorporata, a sua volta partecipata da 29 comuni dell'Alta e Media Valle Seriana e della Val di Scalve ed un'Unione di Comuni. Alla Società Incorporante è stata demandata l'attività operativa inerente la gestione e lo sviluppo dei servizi pubblici locali (manutenzione del verde pubblico, manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, servizi cimiteriali, gestione dei servizi di informazione e promozione turistica ed altre attività strumentali).

Trattandosi di fusione per incorporazione (inversa) di Società interamente posseduta si rende applicabile il procedimento semplificato ex art. 2505 C.C. e pertanto non si rende necessaria la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies e della relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies. Tale semplificazione è stata prevista anche dalla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 22/2004 la quale estende l'applicazione della disciplina di "fusione semplificata" alla fusione per incorporazione inversa della società controllante nella controllata interamente posseduta:

[...] Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. - ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) - consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell'incorporata da parte dell'incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell'atto di fusione.

E' pertanto legittima l'assunzione di una decisione di fusione, secondo tale procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso totalitario

non sussista al momento dell'approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione; l'attuazione della fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario) l'avveramento del quale deve essere accertato in sede di stipulazione dell'atto di fusione.

In analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c. (e dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l'art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:

- i. fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto);*
- ii. fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima;*
- iii. fusione di tre (o più) società interamente possedute "a cascata" (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);*
- iv. fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;*
- v. fusione per incorporazione (c.d. "inversa") della società controllante nella controllata interamente posseduta.*

Si precisa altresì che

- conformandosi a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Venezia del 1995, nella fusione per incorporazione in cui l'Incorporanda è unico socio dell'Incorporante non si può parlare di acquisto di azioni proprie e, conseguentemente, non risulta applicabile il dettato dell'art. 2357-ter del c.c.;
- nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha emesso titoli di debito.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante/Controllata

Attuale denominazione: SETCO SERVIZI S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata di diritto italiano

Organo Amministrativo: Amministratore Unico - Lucio Brignoli – nato a Bergamo (BG) il 22.01.1980, C.F. BRGLCU80A22A794A

Attuale sede legale: Clusone (BG), via Lama n. 1

Capitale sociale alla data del 31/12/2022 è pari ad € 50.000,00.=, e risulta essere interamente versato

Luogo di iscrizione al Registro delle Imprese: Bergamo

REA n. BG - 457977

Codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese: 04375380161

Sindaco e Revisore Legale: dott.ssa Baronchelli Anna, nata a Clusone (BG) il 21.06.1985, C.F. BRNNNA85H61C800J, iscritta registro revisori legali al n. 170633 in data 03.02.2014.

1.2 Società Incorporanda/Controllante

Attuale denominazione: SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata di diritto italiano

Organo Amministrativo: Amministratore Unico - Laura Ferrari – nata a Davos (Svizzera) il 03.05.1983, C.F. FRRLRA83E43Z133E

Attuale sede legale: Clusone (BG), via Lama n. 1

Capitale sociale alla data del 31/12/2022 è pari ad € 731.301,00.=, e risulta essere interamente versato

Luogo di iscrizione al Registro delle Imprese: Bergamo

REA n. BG - 302883

Codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese: 02541480162

Sindaco: dott. Luca Capoferri, nato a Bergamo (BG) il 13.04.1980, C.F. CPFLCU80D13A794I, iscritto registro revisori legali al n. 164003 in data 04.11.2011;

Società di Revisione: BDO ITALIA SPA, con sede in Milano (MI) viale Abruzzi n. 94, C.F. 07722780967, iscritta al registro società di revisione al n. 167911 in data 02.04.2013.

2. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE

La fusione in oggetto ha scopo preminentemente economico nonché di riorganizzazione gestionale in ambito di società a partecipazione pubblica. L'operazione trova infatti giustificazione nell'esigenza di:

- (1) addivenire ad una riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché allo sviluppo sinergico dei processi aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa;
- (2) perseguire una maggiore efficienza gestionale ed amministrativa delle attività svolte ottenendo una razionalizzazione dei costi fissi generali, amministrativi e commerciali;
- (3) conservare l'avviamento commerciale, tenuto altresì conto che la società Incorporante/Controllata è titolare della gestione operativa nonché delle attrezzature, impianti e personale specializzato per l'esecuzione delle attività.

La riorganizzazione consentirà in ogni caso di mantenere inalterata la forza lavoro oltre a consolidare l'assetto patrimoniale e finanziario della società operativa.

3. FORMA DI FUSIONE

La fusione sarà per incorporazione inversa mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della Società Incorporanda a favore della Società Incorporante e, pertanto, determinerà l'estinzione della Società Incorporanda. Considerata la partecipazione totalitaria tra le società interessate alla fusione inversa, si rende applicabile la procedura di fusione "semplificata" ex art. 2505 c.c., come confermato da consolidata giurisprudenza di merito e dal principio contabile OIC n. 4.

Conseguentemente non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3), 4), 5) c.c. e non è quindi stato necessario determinare:

- il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro;
- le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante;
- la data dalla quale le quote partecipano agli utili.

Per la medesima previsione normativa, non sono state inoltre predisposte, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinques, c.c., nella quale devono essere indicati in particolare, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, c.c., nella quale viene valutata la congruità dello stesso.

Alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da quote.

Vertendosi in ipotesi di fusione semplificata ex art. 2505 c.c. e salvo espressa rinuncia unanime dei soci e i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, in merito alla situazione patrimoniale, pur tenuto conto delle previsioni semplificate in materia per la fusioni semplificate, la stessa sarà sostituita, per entrambe le società, dal bilancio di esercizio chiuso nei sei mesi precedenti, ai sensi dell'art. 2501-quater.

L'operazione attuata non presenta i presupposti di cui all'art. 2501-bis c.c., non rendendosi pertanto necessaria la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2501-bis co.5 del c.c.

4. TIPO SOCIALE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DATA CHIUSURA ESERCIZI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA E DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 1)

Società Incorporanda/Controllante:

- "SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L.", (di seguito anche SE.T.CO. HOLDING S.R.L.) società a responsabilità limitata, di diritto italiano, con sede in Clusone (BG), via Lama n. 1, chiusura dell'esercizio al 31 dicembre, Codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese: 02541480162 e REA n. BG-302883

Società Incorporante/Controllata:

- "SETCO SERVIZI S.R.L.", società a responsabilità limitata, di diritto italiano, con sede in Clusone (BG), via Lama n. 1, chiusura dell'esercizio al 31 dicembre, Codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese: 04375380161 e REA n. BG-457977

5. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIETA' INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 2)

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione nei confronti dei terzi, tenuto conto della peculiare tipologia di soggetti partecipanti alla fusione e le normative specifiche previste per le società partecipate da enti pubblici, l'Incorporante adotterà un nuovo testo di statuto - integrato con le specifiche previsioni statutarie previste dall'Incorporata, con particolare riferimento al disposto del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. - conforme a quello qui accluso quale Allegato "A".

Di seguito le principali modifiche apportate allo statuto della Incorporante:

- Art. 1 – Denominazione e qualità dei soci: integrato con la natura della società a partecipazione pubblica e con i diritti sociali per il diritto agli utili e partecipazione alle perdite;
- Art. 3 – Oggetto Sociale: integrato con l'oggetto sociale previsto dallo statuto dell'Incorporanda;
- Art. 5 – Controllo sulla Società da parte degli enti affidanti: mantenuta la previsione del controllo analogo;
- Art. 6 – Recesso: integrato con le previsioni statutarie della Incorporanda in materia di diritto di recesso dei soci;
- Art. 7 – Capitale Sociale: previsto l'aumento di capitale sociale ad euro 731.301,00.=, allineandolo al capitale sociale della Incorporanda come meglio precisato al successivo punto 6;
- Art. 8 - Prelazione e Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni e gradimento: integrato con le previsioni statutarie della Incorporanda;
- Art. 14 – Assemblea Totalitaria, Art. 15 – Diritto di intervento all'assemblea e Art. 18 – Maggioranze in assemblea: integrato con le previsioni statutarie della Incorporanda;

6. RAPPORTO DI CAMBIO, NONCHE' EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 3)

In considerazione del fatto che la società Incorporanda possiede una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'Incorporante, a seguito della fusione, l'Incorporante "SETCO SERVIZI SRL" – Società Unipersonale si troverà ad avere nel proprio patrimonio delle quote proprie, che verranno annullate e convertite in quote da assegnare ai soci dell'Incorporanda "SE.T.CO. HOLDING SRL".

Conseguentemente, non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio, atteso che si tratterà di una mera assegnazione ai soci dell'Incorporanda della partecipazione che la stessa detiene nell'Incorporante. Per questo motivo, non è stata redatta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile.

Premesso che la compagine sociale ante fusione dell'Incorporante è quella di seguito riportata:

Socio	Capitale Sociale	%
SE.T.CO. HOLDING SRL	50.000,00	100%

E che la compagine sociale ante fusione dell'Incorporanda è quella di seguito riportata

Socio	Capitale Sociale	%
COMUNE DI CLUSONE	239.400,00	32,74%
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	186.200,00	25,46%
COMUNE DI ROVETTA	93.100,00	12,73%
COMUNE DI FINO DEL MONTE	39.900,00	5,46%
COMUNE DI ONORE	39.900,00	5,46%
COMUNE DI CERETE	39.900,00	5,46%
COMUNE DI SONGAVAZZO	26.600,00	3,64%
COMUNE DI PARRE	7.639,00	1,04%
COMUNI DI PIARIO	7.000,00	0,96%
COMUNE DI CASNIGO	5.839,00	0,80%
COMUNE DI PONTE NOSSA	5.432,00	0,74%
COMUNE DI AZZONE	4.900,00	0,67%
COMUNE DI SCHILPARIO	4.900,00	0,67%
COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	4.900,00	0,67%
COMUNE DI COLERE	4.900,00	0,67%
COMUNE DI CAZZANO SANT' ANDREA	4.698,00	0,64%
COMUNE DI VILLA D'OGNA	3.995,00	0,55%
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	3.276,00	0,45%
COMUNE DI COLZATE	3.196,00	0,44%
COMUNE DI GANDELLINO	2.413,00	0,33%
COMUNE DI VALGOGLIO	1.815,00	0,25%
UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	400,00	0,05%
COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA	298,00	0,04%
COMUNE DI VERTOVA	100,00	0,01%
COMUNE DI ARDESIO	100,00	0,01%
COMUNE DI PREMOLO	100,00	0,01%
COMUNE DI ONETA	100,00	0,01%
COMUNE DI GORNO	100,00	0,01%
COMUNE DI GROMO	100,00	0,01%
COMUNE DI VALBONDIONE	100,00	0,01%
	731.301,00	100%

Per effetto della fusione le quote verranno assegnate ai soci dell'Incorporanda sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi detenute nella medesima società Incorporanda.

La fusione per incorporazione avverrà con annullamento delle azioni proprie ed assegnazione diretta ai soci della Incorporanda/Controllante con contestuale allineamento del capitale sociale nominale della Società Incorporante al valore nominale del capitale della Società Incorporanda, con utilizzo delle riserve disponibili della Incorporanda stessa.

7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE E DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 4)

A ciascun socio della Società Incorporanda verrà attribuita una partecipazione al capitale della Società Incorporante di pari valore, rispetto alle quote attualmente detenute, mediante iscrizione nel Libro dei soci - ove adottato - alla data di efficacia della fusione, tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 5 e 6.

Non è pertanto stabilito alcun conguaglio in denaro.

Poiché l'Incorporanda detiene interamente a titolo di proprietà le quote di partecipazione dell'Incorporante, non deve essere determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote di partecipazione dell'Incorporante.

8. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 6)

A) Effetti della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste per l'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata.

B) Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 172 comma 9 del DPR 22.12.86 n. 917, ai soli fini fiscali e contabili la decorrenza della fusione è stabilita al 01 gennaio dell'esercizio sociale in corso al momento dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 7)

Non si prevede alcun particolare trattamento riservato a particolari categorie di soci. Inoltre, non esistono possessori di titoli diversi dalle quote.

10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEI TERZI (art. 2501-ter Codice Civile, c. 1, punto 8)

Nessun vantaggio particolare è riservato a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione o di parti terze in relazione alla fusione.

11. PERSONALE

Non vi è alcun rapporto di lavoro in essere nella società Incorporanda.

12. GESTIONE DEI CONTRATTI

La società Incorporante assume i diritti e gli obblighi della società Incorporanda, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data di effetto della fusione proseguiranno nella società Incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

13. ASPETTI FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Di seguito alcune ulteriori informazioni sulle società partecipanti alla fusione:

- a) la Società Incorporanda non ha dipendenti;
- b) la società Incorporanda e la società Incorporante hanno perdite fiscali da riportare;
- c) le società non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta.
- d) dalla lettura dei rispettivi statuti non si evincono cause ostative alla fusione.

15. RIDUZIONE DEI TERMINI, SITUAZIONE PATRIMONIALE, RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2501-ter, c. 4, c.c., tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono decorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci non rinuncino al termine con consenso unanime.

Salvo espressa rinuncia unanime dei soci e i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, in merito alla situazione patrimoniale, pur tenuto conto delle semplificazioni previste in materia per le fusioni semplificate, la stessa sarà sostituita, per entrambe le società, dal bilancio di esercizio chiuso nei sei mesi precedenti, ai sensi dell'art. 2501-quater.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2505 non si rendono applicabili le disposizioni di cui agli art. 2501 quinquies (relazione degli organi amministrativi) e art. 2501 sexies (Relazione degli Esperti).

16. COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

Il progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede la Società Incorporanda e Incorporante o, in alternativa (ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.), sarà pubblicato nel sito Internet delle Società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti del presente progetto, così come allo statuto delle società partecipanti alla fusione, qualora necessarie al perfezionamento del progetto stesso ed eventualmente richiesti dall'Autorità pubblica italiana, ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

17. DOCUMENTI ALLEGATI

Si allegano al presente progetto di fusione:

- a. nuovo statuto della Società Incorporante.

Clusone, 26 giugno 2023

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L.

L'Amministratore Unico
Laura Ferrari



SETCO SERVIZI S.R.L.

L'Amministratore Unico
Luigi Brignoli



* * * * *

**STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 – Denominazione e qualità dei soci.

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"SETCO SERVIZI S.R.L."

2. La società è a intero capitale pubblico locale.

3. Stante la natura della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nonché altre pubbliche amministrazioni e società a capitale interamente pubblico la cui partecipazione possa offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento dello scopo sociale.

4. Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche.

5. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale, nonché a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio.

6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per il diritto agli utili distribuiti, che spetta ai soci secondo le percentuali seguenti:

- per il 50% (cinquanta per cento) degli utili distribuiti: da suddividersi tra tutti i soci, in proporzione alle quote dai medesimi possedute nella società;

- per il restante 50% (cinquanta per cento) degli utili distribuiti: da suddividersi tra i soci Comune di Clusone, Comune di Castione della Presolana, Comune di Rovetta, Comune di Cerete, Comune di Fino del Monte, Comune di Onore, Comune di Songavazzo, Comune di Piario, Comune di Colere, Comune di Vilminore di Scalve, Comune di Schilpario, Comune di Azzone, Comune di Valbondione, Comune di Ponte Nossa, Comune di Parre, Comune di Casnigo, Comune di Cazzano S. Andrea, Comune di Villa d'Ogna, Comune di Gandellino, Comune di Fiorano al Serio, Comune di Colzate, Comune di Valgoglio, Comune di Oltressenda Alta, Unione dei Comuni della Presolana, Comune di Ardesio, Comune di Oneta, Comune di Gromo, Comune di Gorno, Comune di Premolo, Comune di Vertova in proporzione al fatturato dei servizi da ciascuno di essi affidati alla società.

Il medesimo criterio di ripartizione di cui sopra si applica anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite.

I suddetti diritti alla distribuzione degli utili s'intendono attribuiti personalmente ai soci e non alla partecipazione di cui sono titolari: tali diritti avranno pertanto termine nel momento in cui i soci cesseranno, per qualsiasi motivo, di rivestire la qualità di socio di SETCO SERVIZI S.R.L.

ART. 2 – Sede.

1. La società ha sede in Clusone.

2. L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

ART. 3 – Oggetto sociale.

1. La Società ha per oggetto principale l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci della società medesima, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nonché la produzione di servizi di interesse generale per conto dei predetti enti pubblici. La Società svolge tali servizi anche ai fini di promozione e valorizzazione sociale, culturale, turistica e di cura del territorio di riferimento.

La Società ha altresì per oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, per la gestione e il godimento, in altre imprese, non professionalmente né nei confronti del pubblico, ma per conto proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; l'assunzione della qualifica di amministratore di società, anche partecipate.

2. La società inoltre:

- a) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purchè non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate a particolari società o vietate per legge;
- b) può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi a norma dell'art. 2359 c.c., con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 4 – Durata.

1. La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.

ART. 5 - Controllo sulla Società da parte degli enti affidanti

1. La Società opera nell'interesse degli enti locali soci svolgendo i servizi affidati dagli stessi in via diretta, i quali costituiscono oltre 80% (ottanta per cento) del fatturato della Società.
2. A tale scopo, gli enti affidanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei termini specificamente previsti da appositi patti parasociali, da sottoscrivere quale condizione di legittimità degli affidamenti diretti alla Società. I patti parasociali definiscono un potere di controllo in capo agli enti che affidino direttamente uno o più servizi tale da garantire la possibilità agli stessi di esercitare congiuntamente sulla Società un'influenza determinante relativamente agli obiettivi strategici e alle decisioni più significative.

ART. 6 – Recesso.

1. Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.
2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa direttamente all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:
 - è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
 - il socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
 - il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:
 - a) se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima;
 - b) se è deliberato lo scioglimento della società.
5. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 cod.civ.

**TITOLO II
CAPITALE SOCIALE**

ART. 7 – Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro 731.301,00 (settecentotrentunomilatrecentouno virgola zero zero).
2. Il capitale sociale può essere diminuito o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento.
3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi

compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2481-bis del Codice civile.

6. A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i soci. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti saranno considerati in conto mutuo al tasso zero. Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi citate la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, nonché le altre attività riservate a determinate categorie di soggetti o vietate per legge se non in presenza di ulteriori specifici requisiti.

ART. 8 – Prelazione.

1. Il trasferimento di tutte o parte delle quote o dei diritti di sottoscrizione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero di diritti di sottoscrizione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, purché nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto, dovrà previamente inviare, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, direttamente all'organo amministrativo, una offerta di acquisto a favore degli altri soci disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita.

3. Il prezzo delle quote deve essere stabilito in base al reale valore della società al tempo della cessione.

4. L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle imprese.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, indirizzata direttamente all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita.

6. L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli, fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di sottoscrizione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente rispetto al luogo ove ha sede la società, che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitratore.

9. Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, ha diritto alla nomina di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale competente rispetto al luogo ove ha sede la società, entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma.

Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove

egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote.

L'organo arbitratore formerà la propria determinazione sulla base di quanto stabilito dal presente statuto e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

10. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione e non risulti che l'offerta non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote o ai diritti di sottoscrizione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, le quote o i diritti di sottoscrizione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatte salve le ulteriori previsioni e limitazioni previste nel presente statuto.

12. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento venga effettuato nei confronti di società e/o enti partecipati a maggioranza assoluta dal socio cedente.

ART. 9 - Trasferimento delle partecipazioni e gradimento.

1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto (prelazione e gradimento).

2. Con il termine "trasferire", si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su quote, o diritti di sottoscrizione.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione secondo quanto stabilito al precedente articolo, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, occorre l'espressione del gradimento da parte dell'assemblea della società stessa.

4. Il gradimento potrà essere negato per gravi ragioni debitamente motivate. Il gradimento non potrà comunque essere espresso nei confronti di soggetti non ammessi alla partecipazione alla società ai sensi del presente statuto.

5. L'organo di amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione, tramite raccomandata A.R. o mezzo equivalente, da parte del socio alienante contenente l'indicazione del potenziale acquirente e della quota di partecipazione che si intende alienare, informa tempestivamente, procede a convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'assemblea ai fini dell'espressione, o meno, del gradimento.

6. Qualora il diniego del gradimento non sia adeguatamente motivato, al socio che intende cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso; in tal caso, il valore di liquidazione o il corrispettivo dell'acquisto, sono determinati secondo i criteri e le modalità previsti per il diritto di recesso.

7. Non sono soggetti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, così come i trasferimenti a società controllate dagli enti soci alienanti.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto).

9. Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ART. 10 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono assunte in conformità alla legge e allo statuto, nonché nel rispetto dei poteri di controllo "analogo" riservati agli enti locali affidanti secondo le previsioni contenute negli appositi patti parasociali.

2. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 11 - Decisioni in forma assembleare

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente

statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono assunte in forma assembleare le decisioni relative a:

- acquisizioni e dismissioni di immobili, di aziende e rami d'azienda;
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in aziende, società, consorzi;
- costituzione di società o consorzi.

Art.12 - Decisioni in forma non assembleare.

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.

7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente.

8. La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Provincia di Bergamo.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

3. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci nonché all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera raccomandata A.R. inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o messaggio di posta elettronica certificata;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

4. L'organo amministrativo convoca l'assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno oppure quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 14 - Assemblea totalitaria

1. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e i membri dell'organo amministrativo e di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino

informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

ART. 15 - Diritto di intervento all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è assunta la deliberazione.

ART. 16 - Rappresentanza del socio in assemblea

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo e/o di controllo.

ART. 17 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Al presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta a quest'ultimo constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dall'amministratore e dal segretario.

3. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 18 - Maggioranze assembleari

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. Relativamente alle modificazioni dell'atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19 - Amministrazione

1. La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri; gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, anche tra non soci, in conformità al disposto normativo vigente.

2. L'organo di amministrazione esercita i poteri previsti dalla legge, fatti salvi quelli che sono riservati all'assemblea o alle decisioni dei soci, nonché nel rispetto dei poteri di controllo "analogo" riservati agli enti locali affidanti, secondo le previsioni contenute negli appositi patti parasociali; esercita altresì i diritti sociali relativi alle eventuali compagini partecipate.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, può nominare tra i suoi membri un Vice

Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente: essi non devono trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a inconfiribilità di cariche o divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Agli amministratori spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente ex art. 2389 c.c., dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile; ai medesimi, spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori, così come ai componenti degli organi sociali.

8. Per la cessazione e per la sostituzione degli amministratori valgono le disposizioni degli art. 2385 e 2386 c.c.

9. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

ART. 20 - Firma e rappresentanza sociale.

1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società.

2. L'amministratore unico può attribuire, con procura specifica, determinate attività e compiti di propria competenza o da esercitarsi in caso di sua assenza a dipendenti della società.

3. Il Consiglio di amministrazione, se istituito, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO – STRUMENTI PROGRAMMATICI - BILANCIO – UTILI

ART. 21 – Organo di controllo

1. I soci, tramite decisione assembleare, sono tenuti a nominare un organo di controllo costituito da un sindaco unico ovvero un revisore legale, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile.

2. Il componente dell'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; egli non deve trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità o inconfiribilità di incarichi e non deve essere soggetto a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.

4. All'organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

5. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore legale.

6. Nel caso di nomina di un revisore legale, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

7. Al componente dell'organo di controllo spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

ART. 22 – Bilancio e utili.

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio, tenuto conto, per la eventuale distribuzione, dei diritti particolari di cui al precedente articolo 1.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 23 - Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 – Altri organi sociali

1. La costituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società avviene nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla remunerazione dei componenti.

ART. 25 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché alle norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nel Codice civile nonché alle norme generali di diritto privato.